SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 25**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1993, n. **20.**

Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un breve differimento del termine per il rilascio da parte delle unità sanitarie locali dei contrassegni per le prescrizioni farmaceutiche in favore dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla decorrenza degli effetti della disciplina sulla determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa stessa per i soggetti esenti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0052

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1993, n. 21.

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione affidata alle Forze armate in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 e 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione in Somalia e Mozambico affidata alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiani, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e Mozambico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 275.000 milioni fino al 31 marzo 1993, si provvede, quanto a lire 200.000 milioni, con utilizzo delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale del Fondo per la cooperazione allo sviluppo di

cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, e, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*
ANDÒ, *Ministro della difesa*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1992, n. 554.

Regolamento recante norme sulle modalità di collaudo, i tipi di imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone, nonché sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalità per l'assunzione del relativo onere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme regolamentari intese a stabilire le modalità di collaudo, i tipi d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone; gli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le modalità per l'assunzione del relativo onere;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 16876/II 2-4 del 25 giugno 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e collaudo

1. Ogni tipo di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre 1990, n. 320, deve essere sottoposto a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato.

2. Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione da parte del fabbricante, dell'importatore o del suo mandatario all'interno della C.E.E.

3. Le regole tecniche relative al collaudo sono individuate nell'allegato al presente decreto. Sono altresì assimilate alle norme di cui all'allegato al presente decreto le norme in vigore negli altri Stati membri della Comunità europea che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Il produttore, l'importatore o il suo mandatario all'interno della Comunità europea può eseguire il collaudo sia direttamente sia per il tramite di istituti, enti o laboratori all'uopo autorizzati secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente decreto.

5. La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate deve essere conservata dal produttore, dall'importatore o dal suo mandatario e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 5 e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2.

Imballaggi

1. Gli imballaggi delle mole abrasive possono consistere in scatole di cartone, casse di legno o altri materiali, contenitori pallettizzabili e sistemi equivalenti, idonei, comunque, a proteggere le mole, durante il trasporto, da danni o deterioramenti che possano pregiudicarne le caratteristiche accertate in sede di collaudo.

2. Le confezioni devono recare indicazioni ben visibili, dell'eventuale fragilità del loro contenuto, ed, ove occorrano, le prescrizioni per la manipolazione e l'uso.

Art. 3.

Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole

1. In luogo del nominativo del fabbricante, sulla mola si potrà indicare quello del suo mandatario nella C.E.E. ovvero quello dell'importatore. Il marchio depositato, previsto in alternativa al nome del fabbricante dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge, dovrà essere tale da permettere di risalire univocamente al fabbricante o al suo mandatario. Se il marchio non appartiene al fabbricante, dovrà contenere un elemento che ne permetta l'identificazione.

2. Alle indicazioni prescritte dall'art. 3 della legge, andrà aggiunta quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in millimetri (mm).

3. Per le mole abrasive a legante organico, il termine di validità, nei limiti previsti, dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge, potrà essere espresso in cifre o in lettere, a mezzo stampa, sovrastampa o fustellatura, in uno dei seguenti modi:

a) scadenza (abbreviato: scad.): mese, anno;

b) validità (abbreviato: val.): mese, anno.

4. Per le indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di legante, di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3, comma 1, della legge, è ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi alla pratica del commercio, quando il produttore sia in grado, a richiesta, di fornire le corrispondenti denominazioni chimico-fisiche.

5. È vietato l'impiego di mole abrasive in modi non conformi alle velocità ed alle condizioni d'uso indicate dal fabbricante, riportate su ciascuna mola ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge. Le velocità massime potranno essere espresse in uno dei seguenti modi:

a) valore che esprime le rotazioni in radianti al minuto («rad. p.m.»);

b) valore che esprime le rotazioni per minuto («r.p.m.», oppure «l/mn»);

c) valore che esprime la velocità periferica in metri al secondo («m/s»).

Art. 4.

Sistemi di incollaggio

1. Qualora il fabbricante applichi etichette in cartone, l'incollaggio deve essere eseguito in modo uniforme per evitare differenze di spessore.

Art. 5.

Vigilanza ed oneri relativi

1. L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge sarà concessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, agli enti e laboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti, che presentino apposita istanza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 stesso mese.

2. Le tariffe orarie relative alle prestazioni degli organismi autorizzati ai sensi del precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate le tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 1 Industria, foglio n. 113

ALLEGATO

COLLAUDO DELLE MOLE ABRASIVE

Norme relative ai coefficienti di sicurezza e alle prove

Norma U N I 9872 - Edizione Maggio 1991

Norma I S O 525 - Prodotti abrasivi agglomerati - Generalità - Designazione, marcatura, gamma di diametri esterni e tolleranze

Norma I S O 6103 - Prodotti abrasivi agglomerati - Equilibratura statica delle mole - Controllo

Le suddette norme sono disponibili presso:

U N I (Ente nazionale italiano di unificazione) - Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano - Telefax 02/70105992

Note:

U N I - Ente nazionale italiano di unificazione

I S O - International Standard Organization

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 320/1990 reca norme concernenti le mole abrasive. Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;

b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;

c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;

e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5;

f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge n. 320/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 della legge n. 320/1990 è così formulato:

«Art. 3. — 1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;

b) il tipo di abrasivo;

c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;

d) i limiti di impiego.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 320/1990 è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati».

93G0050

DECRETO 26 gennaio 1993.

Procedure liquidatorie delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, in Roma, e relative dimissioni, revoca e nomina di commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985, con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, tutte con sede in Roma, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo;

Visti i decreti ministeriali in data 2 agosto 1991 e 17 ottobre 1991 con i quali il dott. Michele Izzo è stato affiancato per lo svolgimento della funzione di commissario liquidatore dal dott Francesco Ferrucci e dal rag. Francesco Corrado anch'essi nominati commissari liquidatori delle predette società.

Vista la lettera dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 241946/1/7 in data 19 maggio 1992 con la quale il predetto Istituto ha comunicato che il dott. Michele Izzo, componente del collegio commissariale, all'insaputa degli altri liquidatori, dell'autorità di vigilanza e del difensore delle procedure, ha depositato il 13 maggio 1992 una propria memoria presso la cancelleria del tribunale penale di Roma in ordine al procedimento penale contro amministratori e sindaci delle società in argomento:

Rilevato peraltro che l'ISVAP con la citata lettera del 19 maggio 1992 ha fatto presente che il dott. Izzo — che a suo tempo aveva promosso azione risarcitoria attraverso la costituzione di parte civile delle liquidazioni nel procedimento penale nei confronti dei responsabili delle passate gestioni — con tali deduzioni, modificando quanto da lui stesso denunciato in passato, ha fornito pieno sostegno agli argomenti e alla linea difensiva del Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato delle predette società;

Vista la lettera dell'ISVAP n. 247057 del 2 giugno 1992, con la quale l'Istituto ha rilevato che il dott. Izzo con l'iniziativa di cui sopra ha posto in essere un atto oggettivamente pregiudizievole per le tre procedure concorsuali e che lo stesso è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 198 della legge fallimentare ed altresì agli obblighi di una puntuale e corretta informativa all'organo di vigilanza e che quindi sembra essere altresì venuto meno il rapporto di fiducia che costituisce presupposto necessario per lo svolgimento dell'incarico di commissario;

Visto altresì il verbale del comitato di sorveglianza delle liquidazioni coatte delle imprese in argomento del 25 maggio 1992, allegato alla sopracitata lettera dell'ISVAP del 2 giugno 1992, con il quale il comitato stesso, tenuto conto dell'iniziativa assunta dal predetto dott. Izzo, ha evidenziato l'aggravamento di una situazione di oggettiva difficoltà nei rapporti tra i commissari che sconfina nell'incompatibilità e tale da non consentire un buon operato nell'interesse futuro delle procedure.

Vista la nota ministeriale n. 912552 in data 26 giugno 1992, diretta ai nominati commissari liquidatori con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 199, ultimo comma, e 37 della legge fallimentare, gli stessi sono stati invitati a far conoscere le proprie osservazioni, in ordine al contenuto della citata nota, dell'ISVAP n. 247057 in data 2 giugno 1992 e del parere reso dal comitato di sorveglianza di cui al citato verbale del 25 maggio 1992:

Vista la lettera n 242445/1/2 in data 30 giugno 1992 con la quale l'ISVAP ha trasmesso copia delle lettere datate 16 giugno 1992 del rag. Corrado il quale ha esposto le gravi difficoltà incontrate nel condurre correttamente le operazioni liquidatorie a causa dei continui contrasti con il dott. Izzo e quindi ha messo a disposizione il proprio mandato.

Viste le lettere in data 2 luglio 1992 del rag. Corrado e in data 6 luglio 1992 del dott. Ferrucci, in data 4 e 20 luglio 1992 del dott. Izzo, di riscontro alla citata ministeriale del 26 giugno 1992.

Vista la lettera n. 242798/1 del 28 luglio 1992 con la quale l'ISVAP — in relazione a quanto dedotto dai commissari liquidatori con le richiamate note — nel rilevare che il dott. Ferrucci ed il rag. Corrado hanno manifestato di condividere le censure mosse dall'Istituto stesso e dal comitato di sorveglianza nei confronti del dott. Izzo e che nei confronti di quest'ultimo le deduzioni rese non modificano la posizione già assunta dall'Istituto stesso con la più volte citata lettera del 2 giugno 1992, ha sottolineato la gravità della situazione determinatasi e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Vista la lettera n. 244473/1/7 del 20 novembre 1992 con la quale l'ISVAP ha trasmesso copia del processo verbale di dibattimento relativo al processo penale nei confronti degli ex amministratori e sindaci delle società in argomento tenutosi il 16 ottobre 1992 da cui risulta che il dott. Izzo ha confermato le proprie controdeduzioni depositate il 13 maggio 1992 e che il dott. Ferrucci ed il rag. Corrado hanno confermato la costituzione di parte civile;

Viste altresì le lettere del dott Izzo in data 29 luglio, 3 agosto e 21 dicembre 1992;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1992 con la quale il dott. Francesco Ferrucci ha messo a disposizione l'incarico conferitogli sia in relazione ad impegni personali, sia ad una serie di divergenze inerenti la gestione delle liquidazioni con il collega dott. Michele Izzo;

Vista altresì la lettera in data 14 dicembre 1992 con la quale anche il rag. Francesco Corrado nel richiamare quanto già segnalato con la citata lettera del 16 giugno 1992, ha confermato che le difficoltà incontrate nei rapporti con il dott. Michele Izzo non gli consentono di svolgere i propri compiti di istituto ed ha quindi presentato le proprie dimissioni;

Ritenuto di condividere quanto rappresentato dall'ISVAP con le richiamate lettere in merito alla necessità di intervenire nella segnalata situazione al fine di eliminare ogni elemento di turbativa che possa creare pregiudizio al regolare svolgimento delle funzioni liquidatorie delle società in argomento per la salvaguardia degli interessi degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi creditori:

Vista pertanto la nota ministeriale n. 922963 in data 30 dicembre 1992 con la quale nel comunicare all'ISVAP le dimissioni presentate dal dott. Ferrucci e dal rag. Corrado, sono state chieste tre rose di nominativi di professionisti, ai sensi dell'art. 22 della citata legge 20 gennaio 1991, n 20;

Viste le lettere dell'ISVAP n. 245076/1/2 e n. 235097/1/2 ambedue in data 30 febbraio 1992, nonché la nota n. 340084/1/2 del 13 gennaio 1993 con le quali l'Istituto ha fornito l'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti di legge per essere officiati, commissari liquidatori delle compagnie Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca:

Ritenuto di dover accogliere le dimissioni del dottor Francesco Ferrucci e del rag. Francesco Corrado;

Ritenuto altresì di dover procedere alla revoca del dott. Michele Izzo, per i suesposti motivi;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Francesco Ferrucci e del rag. Francesco Corrado dall'incarico di commissari liquidatori delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca.

Art. 2.

Il dott. Michele Izzo è revocato dall'incarico di commissario liquidatore delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca.

Art. 3.

L'avv. Enrico La Pergola, l'avv. Carlo d'Acunti ed il dott. Carlo Andò sono nominati commissari liquidatori delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0552

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 gennaio 1993, n. **22.**

Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni di massima circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico del ruolo degli operatori e collaboratori della Polizia di Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prova preliminare per test

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è disciplinata dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sede di svolgimento della prova

1. La prova di cui al precedente articolo può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed anche in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Il predetto calendario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3.

Commissione tecnica e comitati di vigilanza

1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

2. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Contenuto della prova preliminare

1. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione tecnica stabilisce, prima di procedere alla correzione degli elaborati, i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova sarà stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrarrà, di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6. La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5.

Superamento della prova

1. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, *Il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1993
Registro n. 3 Interno, foglio n. 75

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 276/1990 reca: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria». Si trascrive il testo del relativo art. 5, limitatamente ai primi quattro commi:

«Art. 5. — 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-*bis*. *(Omissis)*».

— La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il D.P.R. n. 337/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— La legge n. 668/1986 reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esser adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/1989, con il quale è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è il seguente:

«Art. 7 *(Commissioni giudicatrici)*. — 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.

2. Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere.

4. Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

6. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformità alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente».

— Il testo del sesto e settimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 686/1957, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 3 *(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)*. — 6. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.

7. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinate a tale funzione impiegati residenti in altra sede».

Nota all'art. 6:

— Con il D.P.R. n. 299/1989, già citato, è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

93G0044

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Ripartizione dell'importo di lire 3.440 miliardi per il triennio 1992-94 da destinare alle esigenze abitative nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria per gli interventi nei comuni classificati «disastrati», «gravemente danneggiati» e «danneggiati».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, che individua i comuni della Basilicata, Campania e Calabria colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982 classificandoli «danneggiati»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 32/1992 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi — nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 — per il finanziamento degli interventi di cui alla normativa medesima;

Visto l'art. 2, comma 4, della ripetuta legge n. 32/1992 che detta disposizioni in merito alle quote percentuali di destinazione dei predetti finanziamenti;

Visto l'art. 3, comma 3, che pone il limite massimo di assegnazione di lire 300 miliardi a favore dei comuni classificati come danneggiati;

Tenuto presente che finalità prioritaria dell'intervento finanziario della richiamata legge n. 32/1992 è quella di favorire e accelerare la ricostruzione e riparazione del patrimonio abitativo privato per consentire il rapido rientro dei nuclei familiari nei propri alloggi, stante il fondamentale requisito del nesso di causalità con il sisma;

Vista la rilevazione semestrale al 31 marzo 1992 effettuata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ove sono evidenziati tra l'altro gli importi delle domande di risarcimento relative al patrimonio abitativo privato, presentate entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il 31 marzo 1989, esaminate dalle commissioni comunali e non ancora finanziate o ancora da esaminare che ammontano a complessive lire 18.744 miliardi, delle quali 1.859 miliardi riferite ai comuni disastrati, 12.635 miliardi riferite ai comuni gravemente danneggiati, 4.249 miliardi riferite ai comuni danneggiati;

Vista la nota 30 luglio 1992, n. 45644/OO.PP, del Dipartimento della protezione civile con la quale viene trasmesso l'elaborato conseguente all'indagine condotta sui danni del sisma del 21 marzo 1982;

Vista la proposta formulata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle aree urbane — ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 32/1992 — circa il riparto per il triennio 1992/94 delle suddette disponibilità finanziarie;

Vista l'intesa sottoscritta dai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali il 21 dicembre 1992, concernente la ripartizione della somma di lire 430 miliardi destinata agli interventi statali nelle regioni Campania e Basilicata;

Udite le relazioni del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per le aree urbane:

Delibera:

1. L'importo di lire 3.440 miliardi per il triennio 1992-94, pari all'80% della disponibilità complessiva prevista dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, destinato alle esigenze abitative nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è ripartito determinando in lire 300 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come «danneggiati» in base alle disposizioni vigenti ed in lire 3.140 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come «disastrati» e «gravemente danneggiati» in base alle disposizioni vigenti.

2. La ripartizione tra i singoli comuni «danneggiati» sarà effettuata attribuendo a ciascun ente una quota proporzionale al rispettivo fabbisogno, dando priorità alle domande di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32/1992 per le quali sia stato verificato il nesso di causalità tra evento sismico e danno.

Per i comuni «danneggiati» della regione Calabria individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1982 è assegnata la complessiva somma di lire 15.000 milioni ripartita in relazione al fabbisogno derivante dalle priorità *a)* e *b)* di cui all'ordinanza della protezione civile del 25 marzo 1987 e contenuta nell'indagine della stessa protezione civile.

3. Per i capoluoghi di provincia delle aree disastrate e gravemente danneggiate che non hanno beneficiato di finanziamenti straordinari per il settore abitativo ed infrastrutturale pur essendo sedi di servizi per l'intero territorio provinciale, chiamati altresì a fronteggiare le esigenze derivanti dalla maggiore entità della popolazione residente, è riservata la quota di 100.000 milioni di lire che sarà assegnata nella misura di 35 miliardi ad Avellino, 25 miliardi a Potenza e Salerno e 15 miliardi a Benevento.

4. Per le esigenze finanziarie, al momento non quantificabili, derivanti dalla copertura degli eventuali oneri di cui al successivo punto 9, dai costi degli interventi di particolare complessità su immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'art. 3 della legge n. 32/1992 nonché dai costi delle opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilità degli insediamenti abitativi e perciò ad essi inerenti vengono accantonati 440 miliardi.

Ad eccezione della copertura degli oneri di cui al successivo punto 9, gli importi così accantonati saranno ripartiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica solo dopo che dalle informazioni fornite dai comuni e dalle verifiche effettuate dagli uffici ai sensi del successivo punto 10, per ogni comune interessato, risultino soddisfatte interamente le domande prioritarie di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, fatta salva la copertura — su richiesta documentata e previa autorizzazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane — degli oneri per opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilità degli insediamenti abitativi e per le relative strutture scolastiche di cui ai citati punti *a)* e *b)* dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.

5. La quota di lire 2.600 miliardi, viene assegnata in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, e a condizione che sussista la dichiarazione di causalità del danno del terremoto verificata con dichiarazione del sindaco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 32/1992, in favore:

a) dei proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990,

sempreché abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione e della riparazione delle unità abitative;

b) dei proprietari di un unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge n. 32/1992, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

I titoli di proprietà di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono esclusivamente quelli risultanti da atto pubblico o da atto certo al momento del sisma; saranno, pertanto, revocati i contributi concessi in deroga a tale principio.

6. Con le risorse indicate al precedente punto 5 a nessun comune potranno essere, comunque, assegnati fondi in eccedenza al cento per cento del danno, risultante dall'ammontare complessivo delle domande presentate entro il 31 marzo 1984 e documentate, ai fini della ricostruzione e della riparazione delle unità abitative, entro il 31 marzo 1989.

Nel computo dei fondi assegnati vanno calcolate tutte le somme ricevute dal comune, compresa la differenza tra interessi attivi e passivi dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1992, ed a prescindere dalla destinazione della spesa e delle finalità perseguite.

I sindaci devono certificare le somme destinate ai lavori pubblici o a finalità diverse dalla ricostruzione abitativa, indicando la natura delle opere, il sistema di affidamento ed il nesso di causalità con il sisma.

7. La determinazione delle quote di risorse da assegnare ai singoli comuni resta subordinata all'acquisizione della comunicazione del sindaco — da inviare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, al CIPE, ai Ministri del Mezzogiorno e delle aree urbane e al Servizio opere sul territorio dell'Agensud — contenente l'indicazione della reale consistenza delle domande di risarcimento relative al patrimonio abitativo privato presentate entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il 31 marzo 1989, e contenente l'indicazione delle richieste di delega al comune.

Le domande e le deleghe con i relativi importi devono essere classificate, in relazione ai principi di cui al precedente punto 5, secondo la scheda di rilevazione allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

8. Il saldo attivo delle aperture di credito disposte in base all'art. 20, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, costituito dagli interessi attivi al netto degli interessi passivi e dalle somme già assegnate dal CIPE ma non ancora impegnate, è riconosciuto nella disponibilità dei soggetti titolari e computato, ai sensi del comma 5 del citato art. 20, nell'importo delle assegnazioni da effettuare sugli stanziamenti della legge n. 32/1992.

Gli interessi attivi e le somme assegnate ai comuni e da questi non ancora utilizzate alla data del 30 settembre 1992 saranno finalizzate a soddisfare in via esclusiva ed in ordine prioritario le necessità esposte al precedente punto 5.

L'ammontare degli interessi attivi, di quelli passivi e delle somme non ancora impegnate saranno comunicati tramite la medesima scheda di rilevazione citata al punto 7 della presente delibera.

9. Per la copertura degli oneri derivanti dagli interessi passivi non compensati da quelli attivi, il CIPE provvederà con le disponibilità di cui al punto 4.

10. Ai fini di una coerente applicazione dei criteri riportati al punto 5 della presente delibera, il CIPE determinerà le quote da assegnare ai singoli comuni sulla base delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 e delle risultanze di apposite verifiche *in loco* che verranno svolte d'intesa dal competente ufficio speciale per il terremoto e dall'Agensud.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane ai fini dei suddetti accertamenti potranno avvalersi anche del Provveditorato alle opere pubbliche e delle prefetture.

11. L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno fornirà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro delle aree urbane gli elementi idonei per consentire la formulazione delle nuove norme, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera *c)* della legge n. 32/1992, necessarie per attivare l'utilizzazione della somma complessiva di lire 430 miliardi destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico.

12. La somma complessiva di lire 430 miliardi destinata agli interventi delle amministrazioni dello Stato nelle aree delle regioni Campania e Basilicata, è ripartita tra i Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici nella misura di lire 215 miliardi per ciascuna amministrazione. I Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali forniranno ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane l'indicazione dei singoli interventi che intendono finanziare. Il programma degli interventi sarà trasmesso al Ministero del tesoro ai fini della iscrizione in bilancio delle rispettive assegnazioni.

Ciascuna amministrazione utilizzerà le somme di rispettiva competenza per interventi nelle province aventi diritto delle due citate regioni in misura proporzionale all'entità dei danni in ciascuna di esse verificatisi.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato REVIGLIO

ALLEGATO

SCHEDA DI RILEVAZIONE CIPE

COMUNE DI .... PROVINCIA .... CATEGORIA:

DISASTRATO ☐
GRAVEMENTE DANNEGGIATO ☐
DANNEGGIATO ☐

TAB. 1 SITUAZIONE DEI FINANZIAMENTI	(importi in migliaia di lire) al 30-09-92 IMPORTO
a) FONDI ASSEGNATI DAL CIPE	
a.1. FONDI IMPEGNATI (1)	
a.1.1. per n..... progetti opere pubbliche	
a.1.1.1 per n..... progetti urbanizzazione primaria	
a.1.1.2 per n..... progetti urbanizzazione secondaria (2)	
a.1.1.3 per n..... altri progetti	
a.1.2. per n..... unità edilizia abitativa	
a.1.2.1 di cui per delega al comune (n.....)	
a.1.2.2 di cui in sistemazione provvisoria	
a.2. DIFFERENZA (*a* - a.1.)	
a.3. FONDI SPESI PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI	
a.4. FONDI DA IMPEGNARE	
b) FONDI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE DAL CIPE (3)	

TAB. 3 SITUAZIONE DEGLI INTERESSI	(importi in migliaia di lire) al 30-09-92 IMPORTO
a) INTERESSI PASSIVI MATURATI DA PAGARE	
b) INTERESSI ATTIVI MATURATI	
b.1 IMPIEGATI (5)	
b.1.1 per opere pubbliche	
b.1.2 per edilizia abitativa	
- di cui per sistemazione provvisoria	
b.2 DA IMPIEGARE	
c) SALDO - ATTIVO (+) O PASSIVO (-) DEGLI INTERESSI (*b* - *a*)	

TAB. 2 SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO 1984 CORREDATE DI PROGETTI ENTRO IL 31 MARZO 1989	(importi in migliaia di lire) al 30-09-92 N.	IMPORTO
a) ESAMINATE E NON ANCORA FINANZIATE (4)		
a.1 con priorità art. 3 comma 2 lettera *a)* legge 32/92		
a.2 con priorità art. 3 comma 2 lettera *b)* legge 32/92		
a.2.1 ricostruzione		
a.2.2 riparazione		
a.3 con priorità art. 3 comma 2 lettera *c)* legge 32/92		
a.3.1 di cui cantierabili		
b) DA ESAMINARE (4)		
b.1 con priorità art. 3 comma 2 lettera *a)* legge 32/92		
b.2 con priorità art. 3 comma 2 lettera *b)* legge 32/92		
b.2.1 ricostruzione		
b.2.2 riparazione		
b.3 con priorità art. 3 comma 2 lettera *c)* legge 32/92		
c) DELEGA AL COMUNE (4)		
c.1 con priorità art. 3 comma 2 lettera *a)* legge 32/92		
c.2 con priorità art. 3 comma 2 lettera *b)* legge 32/92		
c.2.1 ricostruzione		
c.2.2 riparazione		
c.3 con priorità art. 3 comma 2 lettera *c)* legge 32/92		
d) interventi di particolare complessità su immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici		
e) opere strettamente connesse con gli interventi per edilizia abitativa di cui all'art. 3 comma 2 lettera *a)* e *b)* legge 32/92		

NOTE.

(1) L'importo non deve comprendere gli eventuali impegni assunti sulle disponibilità derivanti dagli interessi attivi maturati.

(2) Riportare con nota a parte le diverse tipologie di opere, il numero e l'onere connesso a ciascuna unità (es. campi di calcio, scuole, chiese, municipi).

(3) Indicare con nota a parte la provenienza delle somme ricevute a seguito del terremoto ed aggiuntive ai fondi assegnati dal CIPE.

(4) La specificazione indicata dalla legge è riferita alle domande presentate entro il 31 marzo 1984 e documentate entro il 31 marzo 1989, è la seguente: unica abitazione ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie (lett. *a*); i soggetti proprietari di unica abitazione (lett. *b*); i soggetti nei piani di recupero centri storici dei comuni «disastrati» o «gravemente danneggiati» approvati alla data di entrata in vigore della legge 32/1992; i condomini debbono essere indicati singolarmente e non il condominio come unità unica.

(5) Impegni diversi da quelli assunti a valere sulle assegnazioni CIPE e indicati al punto a.1. della tab. 1.

93A0365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto rettorale 29 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1991, n. 174, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di lingue e letterature straniere;

Veduto il decreto rettorale 30 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1991, n. 174, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di sociologia;

Vedute le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Università del 21 dicembre 1990 e 28 maggio 1991;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 840, con il quale è stata determinata la tabella *A* relativa ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 1075, con il quale sono state determinate le tabelle *A-bis* e *B-bis* relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario;

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 27 marzo 1992, con le quali i predetti organi hanno approvato una ridistribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario fra le facoltà interessate a seguito della istituzione presso la Università degli studi di Urbino delle facoltà di lingue e letterature straniere e sociologia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Le tabelle *A*, *A-bis* e *B-bis* del vigente statuto della Università degli studi di Urbino, inserite al capo IX - norme finali e transitorie, relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari), di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario, vengono parzialmente modificate nel modo che segue:

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

PRIMA FASCIA
(Professori straordinari e ordinari)

Facoltà			
Facoltà di giurisprudenza	n.	30	(invariato)
Facoltà di economia e commercio	»	26	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	»	23	
Facoltà di magistero	»	30	
Facoltà di lingue e letterature straniere	»	23	
Facoltà di sociologia	»	23	
Facoltà di farmacia	»	20	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	29	(invariato)

TABELLA *A-bis*

RUOLO DEI PROFESSORI

SECONDA FASCIA
(Professori associati)

Facoltà			
Facoltà di giurisprudenza	n.	32	(invariato)
Facoltà di economia e commercio	»	54	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	»	38	
Facoltà di magistero	»	43	
Facoltà di lingue e letterature straniere	»	38	
Facoltà di sociologia	»	38	
Facoltà di farmacia	»	30	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	60	(invariato)

TABELLA *B-bis*

RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Facoltà			
Facoltà di giurisprudenza	n.	50	(invariato)
Facoltà di economia e commercio	»	57	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	»	30	
Facoltà di magistero	»	30	
Facoltà di lingue e letterature straniere	»	25	

Facoltà di sociologia . . . . n. 26
Facoltà di farmacia . . . . » 40 (invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . » 60 (invariato)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 2 maggio 1992

Il rettore: Bo

93A0506

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, recante «Modificazione sull'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 130 al 135 compresi, riguardanti la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - corso di laurea in scienze geologiche, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 130. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base e in un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta lo svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore: ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio: in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari.

Art. 131. — Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre,

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il Preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea programmare annualmente le modalità di effettuazione di tali esercitazioni, sia se attribuite ai corsi e ai laboratori, sia se organizzate come campagna geologica.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese; lo studente deve superare un colloquio che comprende anche la traduzione di un brano di un opera scientifica dall'inglese di argomento geologico. Tale colloquio deve essere superato prima della iscrizione al biennio di applicazione.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche

Art. 132. — L'iscrizione al biennio di applicazione nell'indirizzo prescelto è condizionata dal superamento di tutti gli esami propedeutici (Istituzioni di matematiche I e II, Fisica sperimentale I e II, Chimica generale e inorganica con elementi di organica), di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti per il triennio e del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi:

indirizzo geologico - paleontologico;

indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti e da tre corsi a scelta dello studente nelle liste di indirizzo tra le discipline attivate. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

Indirizzo geologico - paleontologico.

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia,

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia,

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario,

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;

13) paleontologia dei vertebrati;

14) biostratigrafia;

15) petrografia del sedimentario,

16) mineralogia dei sedimenti,

17) oceanografia,

18) geologia del cristallino,

19) vulcanologia,

20) geologia degli idrocarburi;

21) geofisica marina;

22) astronomia;

23) geodesia,

24) antropologia;

25) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

26) statistica,

27) geologia matematica;

28) meccanica delle rocce;

29) idrogeologia;

30) geofisica applicata;

31) geomorfologia applicata I;

32) geotecnica;

33) topografia e cartografia.

Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico.

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;

2) cristallografia;

3) petrologia;

4) giacimenti minerari;

5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;

2) mineralogia dei sedimenti;

3) analisi mineralogiche;

4) mineralogia applicata;

5) prospezioni geochimiche;

6) geotermia;

7) rilevamento petrografico-giacimentologico;

8) petrografia applicata;

9) geologia regionale;

10) esplorazione geologica del sottosuolo;

11) analisi geochimiche;

12) petrologia del metamorfico;

13) geochimica applicata;

14) cristallochimica;

15) mineralogia sistematica;

16) minerogenesi;

17) geologia dei combustibili fossili;

18) giacimenti di idrocarburi;

19) prospezione geomineraria;

20) prospezioni geofisiche;

21) petrografia del sedimentario;

22) astronomia;

23) geodesia;

24) meccanica razionale con elementi di stratica grafica e disegno;

25) statistica;

26) petrotettonica;

27) arte mineraria;

28) petrografia regionale;

29) analisi minerale delle rocce;

30) geologia matematica;

31) meccanica delle rocce;

32) geotecnica.

Art. 133. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato non meno di ventiquattro esami, nonché il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un lavoro sperimentale, impostato e coordinato dal relatore e sviluppato dallo studente nell'ambito di un internato biennale, al quarto e quinto anno di corso, con modalità che verranno precisate nel regolamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione del lavoro sperimentale di tesi.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 6 maggio 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A0507

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in «tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti» - sede decentrata a Taranto, nel corrispondente diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale adunanza del 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo il titolo XXII viene aggiunto il titolo XXIII con l'intitolazione «Diplomi universitari».

Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI ANIMALI»

ORIENTAMENTO «MARICOLTURA, PESCA E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI» - SEDE DECENTRATA A TARANTO

Art. 407 *(Diplomi universitari).* — Presso la facoltà di medicina veterinaria di Bari, con decentramento a Taranto, è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali - Orientamento in «Maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti».

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti». Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sara oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 408 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII *(Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati e da quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti di diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà od un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 409 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di diploma universitario in veterinaria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandolo nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6, sia per quanto riguarda la formazione di base comune che la formazione professionale in base e nell'art. 7 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 410 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/90, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascun area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 411 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 412.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metodologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi: la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economica generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obbiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 413.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO (650 ore).

Area 13 - Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze della tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei e pesci oggetto di pesca e di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: E021; F301; F302.

Area 14 - Riproduzione e biotecnologie della riproduzione (90 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi della biologia della riproduzione delle specie acquatiche, del miglioramento genetico e dell'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci per l'allevamento semintensivo e intensivo e per il ripopolamento delle aree marine protette, nonché sull'organizzazione e gestione delle aziende di avanotteria.

Raggruppamenti disciplinari: F342.

Area 15 - Biochimica degli organismi acquatici (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di pesca e di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: F350.

Area 16 - Pesca (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le nozioni di base riguardanti gli aspetti generali degli ecosistemi acquatici sia dal punto di vista biologico che oceanografico. Egli deve inoltre avere buone conoscenze di biologia della pesca soprattutto per quanto riguarda i modelli di studio della struttura, della dinamica e della genetica di popolazione nonché della valutazione degli stock.

Raggruppamenti disciplinari: F312.

Area 17 - Tecnologia della pesca e degli allevamenti (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere tutti gli attrezzi e delle strutture di pesca comunemente utilizzati nonché le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione; egli deve ancora conoscere la selettività dei vari attrezzi di pesca. Egli deve inoltre avere specifiche conoscenze riguardanti gli accorgimenti per il trasporto degli animali acquatici vivi e per lo stoccaggio e la confezione dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: F312.

Area 18 - Alimentazione delle specie acquatiche di allevamento tecniche mangimistiche (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulle esigenze nutritive e sull'alimentazione di molluschi, crostacei e pesci marini e di acqua dolce fredda e calda, nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 19 - Inquinamento ambientale in maricoltura (60 ore).

Lo studente deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi sui molluschi, crostacei e pesci allevati e sulla fauna acquatica. Deve altresì avere nozioni sulle metodologie utilizzabili per la depurazione dell'ambiente acquatico salmastro e marino.

Lo studente deve inoltre possedere nozioni di base relative alle malattie infettive, infestive e metaboliche delle specie di molluschi, crostacei e pesci di allevamento e delle aree marine protette.

Raggruppamenti disciplinari: D021; F321; F331; F350; G060.

Area 20 - Tecnologie di allevamento (60 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate alla molluschicoltura marina, all'allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di crostacei e di pesci con particolare riferimento alle specie caratteristiche dell'area mediterranea. Deve inoltre conoscere le tecnologie di allevamento di specie marine di fitoplancton, alghe e zooplancton utilizzata nell'alimentazione dei crostacei e dei pesci marini. Deve conoscere le principali metodologie microbiologiche, fisiche, chimiche, biochimiche, biotossicologiche per il controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzati come alimenti per l'uomo, in rapporto alle normative sanitarie vigenti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; F321; F341; F350; G060.

Area 21 - Trasformazione dei prodotti (30 ore).

Lo studente deve aquisire le necessarie tecnologie per la trasformazione e la conservazione del prodotto della pesca e della maricoltura.

Raggruppamenti disciplinari: V31B.

Area 22 - Organizzazione e gestione delle aziende di pesca e maricoltura (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti generali dell'organizzazione della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento, nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da esse derivanti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; F321; F341; G060.

TIROCINIO.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree di maricoltura pesca e trasformazione dei prodotti e richiederà un periodo di frequenza all'Istituto d'insegnamento e ricerca specializzato nel settore dell'acquacoltura costiera e della maricoltura del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

93A0495

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo XI dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 619. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 620. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 621. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 622. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 623. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 624. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 625. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . ore 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50
Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 150

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

patologia e clinica delle malattie da lavoro. . . . . ore 120

medicina d'urgenza . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro . . . . » 100

organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 626. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

reparto di medicina del lavoro (ospedale Sclavo ist. med. lav.);

ambulatorio di diagnostica delle malattie professionali (ospedale Sclavo ist. med. lav.);

laboratorio di igiene e tossicologia industriale (ospedale Sclavo ist. med. lav.);

laboratorio di allergologia professionale (ospedale Sclavo ist. med. lav.);

servizio di igiene e sicurezza del lavoro (U.S.L. n. 19 - Regione Toscana).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° dicembre 1992

Il rettore

93A0508

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. 3.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi ex URSS per il primo quadrimestre del 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Russia, Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, sono soppresse a far data dal 1° gennaio 1993 tutte le restrizioni quantitative ad eccezione di quelle relative ai seguenti prodotti siderurgici CECA piatti e lunghi per i quali vengono aperti due contingenti comunitari, validi per il primo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
I Quadrimestre (1° gennaio-30 aprile)	A. Prodotti siderurgici CECA piatti di cui:	tonn. 72.999
	A.1 «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 46.733
	A.2 lamiere da treno	tonn. 16.366
	B. Prodotti siderurgici CECA lunghi di cui:	tonn. 34.112
	B.1 travi	tonn. 3.333
	B.2 vergella	tonn. 3.411

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamenteall'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CEE.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti potrà essere modulato anche in funzione delle importazioni pregresse, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la sorveglianza comunitaria automatica prevista dalla circolare di questo Ministero n. 2/93 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993.

Nel far presente che il suindicato regime riveste carattere transitorio, si fa riserva di successive modificazioni alla presente circolare in relazione ad ulteriori provvedimenti comunitari.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO

EX URSS

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A. Prodotti piatti.

1. Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio:

72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081490
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395

72082398
72082410
72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191490
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72252020
72253000
72251010

2. Lamiere da treno:

72211110
72112100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72083100

3. Altri prodotti piatti:

72111991
72111999
72112290
72112991
72112999
72126091
72083510
72083590
72084510
72084590
72254090
72083410
72083490
72084410
72084490
72254070
72091100
72091290
72091390
72091490
72092100
72092290
72092390
72092491
72092499
72093100
72093290
72093390
72093490
72094100
72094290
72094390
72094490
72113010
72114110
72114910
72114191
72091210
72091310
72091410
72092210
72092310
72092410
72093210
72093310
72093410
72094210
72094310
72094410
72104910
72104110
72123011
72103110
72122111
72122911
72103910
72089010
72099010
72101110
72102010
72105010
72106011
72106019
72107039
72109031
72109033
72109035
72109039
72119011
72125031
72125051
72126011
72101211
72101219
72107031
72121010
72121091
72124010
72124091
72192111
72192119
72192190
72192210
72192290
72192310
72102390
72192410
72192490
72193110
72193190
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590

B. Prodotti lunghi.

1. Travi:

72071931
72072071
72163111
72163119
72163191
72163199

72163211
72163219
72163291
72163299
72163310
72163390

2. Vergella:

72131000
72133100
72133900
72134100
72134900
72132000
72210010
72210090
72272000
72279010
72279050
72279030
72279080
72135010
72135090
72271000

3. Altri prodotti lunghi:

72071911
72071915
72072051
72072055
72072057
72143000
72144010
72144091
72144099
72145010
72145091
72145099
72146000
72159010
72161000
72162100
72162200
72164010
72164090
72165010
72165090
72169010
72189050
72221011
72221019
72221051
72221059
72221099
72223010
72224011
72224019
72244030
72249031
72249039
72281010
72281030
72282011
72282019
72282030
72283020
72283040
72283061
72283069
72283070
72286010
72283089
72287010
72287031
72288010
72288090
73011000

93A0538

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. 4.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria per il primo quadrimestre 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria, sono abolite a far data dal 1° gennaio 1993 le restrizioni quantitative all'importazione di detti prodotti dalla Bulgaria, ad eccezione di quelle relative agli «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» ed alle lamiere da treno.

Per tali prodotti vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il primo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
I Quadrimestre (1° gennaio-30 aprile)	A. «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 43.925
	B. Lamiere da treno	tonn. 17.707

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CEE.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti potrà essere modulato anche in funzione delle importazioni pregresse, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la sorveglianza comunitaria automatica prevista dalla circolare di questo Ministero n. 2/93 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993.

Nel far presente che il suindicato regime riveste carattere transitorio, si fa riserva di successive modificazioni alla presente circolare in relazione ad ulteriori provvedimenti comunitari.

Il Ministro: VITALONI

ALLEGATO

BULGARIA

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A. Prodotti piatti

1. Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio

72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081490
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191490
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72252020
72252010
72253000

2. Lamiere da treno

72111100
72112100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72083100

93A0539

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. 5.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari della Romania per il primo quadrimestre del 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Romania, sono abolite a far data dal 1° gennaio 1993 le restrizioni quantitative all'importazione di detti prodotti, ad eccezione di quelle relative agli «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio», alle lamiere da treno ed alle travi.

Per tali prodotti vengono aperti i seguenti tre contingenti comunitari, validi per il primo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
I Quadrimestre (1° gennaio-30 aprile)	A. «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 20.041
	B. lamiere da treno	tonn. 45.000
	C. travi	tonn. 26.818

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CEE.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti potrà essere modulato anche in funzione delle importazioni pregresse, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la sorveglianza comunitaria automatica prevista dalla circolare di questo Ministero n. 2/93 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993.

Nel far presente che il suindicato regime riveste carattere transitorio, si fa riserva di successive modificazioni alla presente circolare in relazione ad ulteriori provvedimenti comunitari.

Il Ministro VITALONI

—

ALLEGATO

ROMANIA

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio

72081100
72081210
72081291
  72081295
  72081298
72081295
72081298
72081310
72081391
  72081395
  72081398
72081395
72081398
72081410
72081490
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
  72082295
  72082298
72082295
72082298
72082310
72082391

72082395
72082398
72082410

72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191490
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72252020

72253000
72251010

B Lamiere da treno

72111100
72112100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72083100

C Travi

72071931
72072071

72163111
72163119
72163191
72163199

72163211
72163219
72163291
72163299

72163310
72163390

93A0540

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione dei contributi dovuti da parte dei notai alla Cassa nazionale del notariato

Con decreto 31 dicembre 1992 del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato previsto che per il prossimo quadriennio con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ogni notaio è tenuto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 220/1991, al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori di una quota degli onorari pari al 20% degli stessi.

93A0570

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 30/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «MILVANE» confetti.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, - codice fiscale 00750320152.

Produttore: la società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Segrate (MI).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

21 confetti;

codice: 027358011 (in base 10) 0U2WTV (in base 32);

prezzo: L. 11.500 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985, (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 21 confetti di cui:

6 di color beige contengono ciascuno: gestoden mg 0,050 ed etinilestradiolo mg 0,03;

5 di color marrone scuro contengono ciascuno: gestoden mg 0,070 ed etinilestradiolo mg 0,04;

10 di color bianco contengono ciascuno: gestoden mg 0,100 ed etinilestradiolo mg 0,03.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 32/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «NIFTEN» nella forma capsule (contenenti, ciascuna, granuli di atenololo mg 50 e compresse di nifedipina 20 mg).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a. - Divisione Farmaceutici ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - codice fiscale 00735390155.

Produttore:

la preparazione delle compresse di nifedipina contenute nella capsula è effettuata dalla Bayer AG, nello stabilimento di Leverkusen (Germania);

la preparazione dei granuli di atenololo, la ripartizione di detti granuli e delle compresse di nifedipina in capsule di gelatina dura, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla ICI Pharma nello stabilimento di Plankstadt (Germania);

le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate anche dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

28 capsule di gelatina dura;

codice: 027854013 (in base 10) 0UL15X (in base 32);

prezzo: L. 29.400 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni capsula contiene: principi attivi atenololo mg 50, nifedipina mg 20; eccipienti: magnesio carbonato pesante mg 87,5, amido di mais mg 73,7, cellulosa microcristallina mg 34,8, lattosio mg 10,0, magnesio stearato mg 5,2, sodio laurilsolfato mg 3,3, gelatina mg 2,0, idrossipropilmetilcellulosa mg 1,5, polisorbato 80 mg 1,0, polietilenglicole 4000 mg 0,5, biossido di titanio (E-171) mg 0,45, ferro ossido rosso (E-172) mg 0,05;

capsula: ferro ossido rosso (E-172) mg 1,135, biossido di titanio (E-171) mg 0,25, gelatina mg 74,615;

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccanti e calcioantagonisti si sia dimostrata inefficacia.

angina pectoris.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 33/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «MIXER» nella forma capsule (contenenti ciascuna granuli di atenolo mg 50 e compresse di nifedipina 20 mg);

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama-Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500 - codice fiscale 00408870582;

Produttore:

la preparazione delle compresse di nifedipina contenute nelle capsule è effettuata dalla Bayer A.G., nello stabilimento di Leverkusen (Germania);

la preparazione dei granuli di atenololo, la ripartizione di detti granuli e delle compresse di nifedipina in capsule di gelatina dura, i controlli in processo sono effettuati dalla ICI Pharma nello stabilimento di Plankstadt (Germania);

le operazioni terminali di confezionamento, (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società titolare dell'AIC sia nello stabilimento comune sito in Ferentino (FR) sia in quello comune sito in Roma, via Tiburtina, km 15.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

28 capsule di gelatina dura;

codice: 028320012 (in base 10) 0V088D (in base 32). Prezzo L. 29.400, (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;

classe: *a)*

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni capsula contiene: principi attivi: atenololo mg 50,0 nifedipina mg 20,0. Eccipienti: magnesio carbonato pesante mg 87,5, amido di mais mg 73,7, cellulosa microcristallina mg 34,8, lattosio mg 10,0, magnesio stearato mg 5,2, sodio laurilsolfato mg 3,3, gelatina mg 2,0, idrossipropilmetilcellulosa mg 1,5, polisorbato 80 mg 1,0, polietilenglicole 4000 mg 0,5, biossido di titanio (E 171) mg 0,45, ferro ossido rosso (E 172) mg 0,05. Componenti della capsula opercolata: ferro ossido rosso (E 172) mg 1,135, biossido di titanio (E 171) mg 0,25, gelatina mg 74,615;

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccante o calcioantagonisti si sia dimostrata insufficiente;

angina pectoris;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 34/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «NOROXIN COLLIRIO» (norfloxacina) nella forma soluzione oftalmica allo 0,3%.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Produttore: titolare AIC nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone di 5 ml di collirio allo 0,3%;
codice: 027346016 (in base 10) 0U2K30 (in base 32);
classe: *d)*;

flacone da 10 ml di collirio allo 0,3%;
codice: 027346028 (in base 10) 0U2K3D (in base 32);
prezzo: L. 9.850 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La classificazione in classe *a)* della confezione:

flacone da 10 ml decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

100 ml di collirio contengono: principio attivo: norfloxacina mg 300; eccipienti: sodio acetato mg 272, benzalconio cloruro mg 2,5, sodio edetato mg 10, sodio cloruro mg 742, acqua depurata q.b. ml 100.

Indicazioni terapeutiche: NOROXIN COLLIRIO è indicato per il trattamento di infezioni superficiali dell'occhio e dei suoi annessi, causate da batteri patogeni sensibili alla norfloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 35/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «ADESIPRESS TTS» (Clonidina) - cerotti per uso transdermico.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore:

produzione e confezionamento in bustine: società estera Alza Corporation - nello stabilimento sito in Palo Alto - California - USA; controlli: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze) località I Prulli;

confezionamento terminale; società titolare AIC nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno località Marina del Tronto e Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze), località I Prulli.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 2 sistemi TTS 1 + 2 copricerotto:

codice: 028054017 (in base 10) 0US4J1 (in base 32):

prezzo L. 23.700 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*.

2) 2 sistemi TTS 2 + 2 copricerotto;

codice: 028054029 (in base 10) 0US4JF (in base 32):
prezzo L. 28.000 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;

classe: *a)*.

3) 2 sistemi TTS 3 + 2 copricerotto;

codice: 028054031 (in base 10) 0US4JH (in base 32);

prezzo L. 33.200 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

un sistema terapeutico transdermico da 3,5 cm^2 contiene:

principio attivo: clonidina 2,5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 19 mg, poliisobutilene 1.200.000 5,6 mg, poliisobutilene 35.000 7 mg, silice precipitata 2,5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 22,9 mg, film di polipropilene 4,5 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 59,5 mg;

un sistema terapeutico transdermico da 7 cm^2 contiene:
principio attivo: clonidina 5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 38 mg, poliisobutilene 1.200.000 11,2 mg, poliisobutilene 35.000 14 mg, silice precipitata 5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 45,8 mg, film di polipropilene 9 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 105,8 mg;

un sistema terapuetico transdermico da 10,5 cm^2 contiene:
principio attivo: clonidina 7,5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 57 mg, poliisobutilene 1.200.000 16,8 mg, poliisobutilene 35.000 21 mg, silice precipitata 7,5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 68,7 mg, film di polipropilene 13,5 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 148,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Adesipress - TTS è indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il sistema può essere impiegato da solo o in associazione con altri farmaci antiipertensivi. Quando Adesipress - TTS viene applicato per la prima volta in sostituzione di altra terapia è consigliabile ridurre quest'ultima gradualmente, poiché l'effetto antiipertensivo del sistema transdermico può non essere completo prima di due, tre giorni.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° febbraio 1993.

Decreto n. 36/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale: «CATAPRESAN TTS» (Clonidina) - cerotti per uso transdermico.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore:

produzione e confezionamento in bustine: società estera Alza Corporation - nello stabilimento sito in Palo Alto - California - USA;

controlli e confezionamento terminale: società titolare dell'AIC, nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze) località I Prulli.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 2 sistemi TTS 1 + 2 copricerotto:

codice: 027393014 (in base 10) 0U3YZQ (in base 32);

prezzo L. 23.700 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*.

2) 2 sistemi TTS 2 + 2 copricerotto;

codice: 027393026 (in base 10) 0U3Y02 (in base 32);
prezzo L. 28.000 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;

classe: *a)*.

3) 2 sistemi TTS 3 + 2 copricerotto;

codice: 027393038 (in base 10) 0U3Y0G (in base 32);

prezzo L. 33.200 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:
un sistema terapeutico transdermico da 3,5 cm² contiene:

principio attivo: clonidina 2,5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 19 mg, poliisobutilene 1.200.000 5,6 mg, poliisobutilene 35.000 7 mg, silice precipitata 2,5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 22,9 mg, film di polipropilene 4,5 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 59,5 mg;

un sistema terapeutico transdermico da 7 cm² contiene:
principio attivo: clonidina 5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 38 mg, poliisobutilene 1.200.000 11,2 mg, poliisobutilene 35.000 14 mg, silice precipitata 5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 45,8 mg, film di polipropilene 9 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 105,8 mg;

un sistema terapeutico transdermico da 10,5 cm² contiene:
principio attivo: clonidina 7,5 mg; eccipienti e supporto: olio minerale leggero 57 mg, poliisobutilene 1.200.000 16,8 mg, poliisobutilene 35.000 21 mg, silice precipitata 7,5 mg; film costituito da: polietilene a media densità, alluminio poliestere ed etilene vinilacetato 68,7 mg, film di polipropilene 13,5 mg, film di poliestere rivestito con fluorocarbonio diacrilato 148,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Catapresan - TTS è indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il sistema può essere impiegato da solo o in associazione con altri farmaci antiipertensivi. Quando Catapresan - TTS viene applicato per la prima volta in sostituzione di altra terapia è consigliabile ridurre quest'ultima gradualmente, poiché l'effetto antiipertensivo del sistema transdermico può non essere completo prima di due, tre giorni.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° febbraio 1993.

Decreto n. 37/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «FRINASE» (loratadina e pseudoefedrina solfato), nella forma confetti ad azione ripetuta.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale 05062510150.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento comune sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330, dalla società Schering Plough S.p.a. nello stabilimento comune sito in Comazzo (MI), sia dalla società Schering Plough Labo N.V. - stabilimento sito in Heist Op Den Berg (Belgio).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 confetti ad azione ripetuta:
codice: 028715011 (in base 10) 0VDB03 (in base 32);
classe: *a)*, la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:
un confetto contiene: principi attivi: loratadina mg 5,00; pseudoefedrina solfato mg 120,00; eccipienti:
lattosio mg 156,80, amido di mais mg 32,00, polivinilpirrolidone mg 10,00, magnesio stearato mg 1,20, acacia mg 8,50, calcio solfato mg 340,00, cera carnauba mg 0,06, cellulosa microcristallina mg 0,13, acido oleico mg 2,00, gomma resina mg 9,00, sapone eiderdown mg 0,40, saccarosio mg 173,60, talco mg 27,50, titanio biossido mg 4,25, cera bianca mg 0,06, zeina mg 4,50.

Indicazioni terapeutiche: Frinase è indicato nel trattamento sintomatico delle riniti allergiche stagionali.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 38/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «CLARINASE» (loratidina e pseudoefedrina solfato), nella forma confetti ad azione ripetuta.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento comune sito in Comazzo (Milano), sia dalla società Schering Plough Labo N.V. - stabilimento sito in Heist Op Den Berg (Belgio).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 confetti ad azione ripetuta:
codice: 028108025 (in base 10) 0UTT7T (in base 32);
classe: *a)*, la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:
un confetto contiene: principi attivi: loratadina mg 5,00; pseudoefedrina solfato mg 120,00; eccipienti:
lattosio mg 156,80, amido di mais mg 32,00, polivinilpirrolidone mg 10,00, magnesio stearato mg 1,20, acacia mg 8,50, calcio solfato mg 340,00, cera carnauba mg 0,06, cellulosa microcristallina mg 0,13, acido oleico mg 2,00, gomma resina mg 9,00, sapone eiderdown mg 0,40, saccarosio mg 173,60, talco mg 27,50, titanio biossido mg 4,25, cera bianca mg 0,06, zeina mg 4,50.

Indicazioni terapeutiche: Clarinase è indicato nel trattamento sintomatico delle riniti allergiche stagionali.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 39/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «BIOLAC» (lattulosio) bustine.

Titolare A.I.C.: Società Eurofarmaco S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 08138530582.

Produttore: la società titolare dell'AIC, nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine 10 g;
codice: 028539017 (in base 10) 0V6Y49 (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: una bustina da 10 g contiene: principio attivo: lattulosio cristalli g 10; eccipienti: aroma arancia mg 70.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi delle sindromi di iperproduzione endogena di ammoniaca, dell'encelofalopatia epatica cronica, e delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora batterica intestinale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Decreto n. 40/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «NAPREBEN» (naprossene betainato sodico).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), codice fiscale 00232040139.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese - S.p.a., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 10.

Confezione autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 capsule mg 550;
codice: 027669011 (in base 10) 0UDDJM (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

2) 30 capsule mg 275;
codice: 027669023 (in base 10) 0UDDJZ (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

3) 10 supposte mg 550;
codice: 027669035 (in base 10) 0UDDKC (in base 32);
classe: *d)*.

4) 10 supposte mg 275;
codice: 027669047 (in base 10) 0UDDKR (in base 32);
classe: *d)*.

5) tubo g 50 di gel al 10%;
codice: 027669050 (in base 10) 0UDDKU (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni capsula da mg 550 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 550. Eccipienti: magnesio stearato mg 20, polivinilpirrolidone mg 20. Capsula: gelatina mg 95,86; titanio biossido mg 0,97; ossido di ferro giallo mg 0,17;

ogni capsula da mg 275 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 275. Eccipienti: magnesio stearato mg 10, polivinilpirrolidone mg 10. Capsula: gelatina mg 76,09; titanio biossido mg 0,77; ossido di ferro giallo mg 0,14;

ogni supposta da mg 550 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 550. Eccipienti: gliceridi semisintetici mg 2200;

ogni supposta da mg 275 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 275. Eccipienti: gliceridi semisintetici mg 1700;

100 g di gel contengono: principio attivo: naprossene betainato sodico g 10. Eccipienti: idrossietilcellulosa g 2; metilparaidrossibenzoato g 0,2; deidroacetato di sodio g 0,2; acqua distillata g 87,6.

Indicazione terapeutiche:

per capsule e supposte: osteoartrosi (artriti degenerative), spondilite anchilosante, artropatia gottosa e varie forme di reumatismo extra-articolare (lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, sindromi radicolari, periartriti, fibromiositi), artrite reumatoide.

Per gel:
mialgie, lombalgie, torcicollo, fibromiositi, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, periartriti, contusioni, strappi muscolari, distorsioni, ematomi, edemi ed infiltrati traumatici. Coadiuvante di terapie ortopediche e riabilitative.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 41/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «SEROTONYL» (5-idrossi-L-triptofano), nelle seguenti preparazioni e confezioni:

30 capsule da 50 mg;
codice: 025175011 (in base 10) 0S08Z3 (in base 32)

20 capsule da 100 mg
codice: 025175023 (in base 10) 0S08ZH (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, via Morigi, 25 - codice fiscale 07704130157.

Modifiche apportate:
Titolare AIC: nuovo titolare AIC - Chiesi Farmaceutici - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale 01513360345.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Parma, via San Leonardo, 96.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 9/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «MINIDIAB».

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, n. 24.

Modifica apportata:
Produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento. Le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche dalla società IVERS LEE nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 10/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «LOMEXIN» (fenticonazolo nitrato) - ovuli vaginali da 200 e 600 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale, nelle preparazioni sopra indicate, è ora prodotta dalla società R.P. Scherer, nello stabilimento sito in Aprilia (LT), via Nettunense, Km 20,100, mentre i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 11/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «HONEYFLU» sciroppo - flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C : Kalopharma - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti e coadiuvanti: glicol propilenico F.U. g, 21; glicerolo F.U. g. 8; alcool etilico g 4; acqua purificata g 5; aroma g 0,2; miele purificato q.b. a 100 ml.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 12/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «METAKELFIN» nella preparazione compresse.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24.

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche presso la società S.I.I.T. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (MI).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 13/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «BROS» nella forma 30 e 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (PD), via Ponte della Fabbrica 3/A.

Modifica apportata:

produttore: alcune fasi produttive (miscelazione del principio attivo con gli altri eccipienti e ripartizione in bustine) e il confezionamento finale della specialità medicinale sono ora effettuate anche dalla società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (BG).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 14/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «FENGEL» gel 30 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (VA), Corso Italia, 13.

Modifiche apportate:

produttore: i controlli sul prodotto finito, relativi ai lotti fabbricati dalla consociata estera Zyma S.A. sono effettuati anche da quest'ultima società nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera);

la specialità medicinale, importata dalla Svizzera, può essere impiegata nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 15/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinali: Calciparina, Sintomodulina, Glicerovalerov e Gliatilin, nella forma iniettabile.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata:

produzione: (limitatamente ai controlli microbiologici).

I controlli microbiologici delle suddette specialità medicinali sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab SGS S.r.l., sita in Vimodrone (MI), via B. Buozzi, n. 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 16/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «SYNACTHEN» - 1 fiala liofilizzato 0,25 mg + 1 fiala solvente 2 ml e «DEPOT» 1 fiala 1 mg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, Km 20,500.

Modifiche apportate:

produttore: la fiala solvente della preparazione liofilizzato da 0,25 mg è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Laboratoires Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia) che effettua, altresì, il controllo analitico del prodotto finito ed il confezionamento terminale; la preparazione DEPOT è prodotta anche dalla medesima consociata estera nello stabilimento di cui sopra.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 17/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «AVANTRIN» (trapidil) compresse nella confezione: 30 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipenti): una compressa contiene: principio attivo: invariato.

Eccipienti: amido di mais 20 mg, cellulosa microcristallina 179 mg, magnesio stearato 1 mg, idrossipropilmetilcellulosa 6 mg, polietilenglicole 6000 1,2 mg, titanio biossido (E 171) 4,8 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 18/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «SARGENOR» (arginina aspartato) nella forme e confezione: 20 fiale per os da 10 ml (D.M. 382/1992 del 14 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sarget - Merignac - Bordeaux (Francia), rappresentata in Italia dalla società Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: aspartato d'arginina g 20,00;

eccipienti: paraidrossibenzoato di metile g 0,08, paraidrossibenzoato di propile g 0,02, aroma di albicocca ml 0,15, caramello ml 0,08, saccarosio g 20,00, acqua depurata q.b. a ml 100,00.

Conseguentemente alla modifica di eccipienti le fiale per os da ml 10 sono sostituite da fiale per os da ml 5.

Numeri di codice:

20 fiale per os da ml 5;
codice: 021845021 (in base 10) 0NUP0X (in base-32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale nella confezione 20 fiale per os da ml 10, non possono essere più venduti a partire dal 1° settembre 1993.

Provvedimento n. 19/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «ANTI-ACNE SAMIL» nella forma farmaceutica soluzione estemporanea: 2 flaconi polivere + 2 contenitori solventi.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (MI).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 20/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «BETAGON» (Mepindololo solfato) nella preparazione compresse da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) e può essere importata in Italia sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguenti operazioni terminali di confezionamento (inserimento della fiala su apposito supporto e del foglio illustrativo nell'astuccio) nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Segrate (MI).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 21/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «DEPOSTAT» (gestonorone caproato) nella preparazione iniettabile - 1 fiala da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) e può essere importata in Italia sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguenti operazioni terminali di confezionamento (inserimento della fiala su apposito supporto e del foglio illustrativo nell'astuccio) nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 22/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «GRAVIBINAN» nella preparazione iniettabile - 1 fiala da 1 ml e 1 fiala da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) e può essere importata in Italia sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguenti operazioni terminali di confezionamento (inserimento della fiala su apposito supporto e del foglio illustrativo nell'astuccio) nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 23/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «MAALOX TC» - 15 bustine da 15 ml di sospensione.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Gennevilliers - Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 24/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinali:

FRONE:

3 flac. liof. 1.000.000 U.I. + 3 f. solv. - I.M.
3 flac. liof. 3.000.000 U.I. + 3 f. solv. - I.M.
1 flac. liof. 3.000.000 U.I. + 1 f. solv. - I.M.
3 flac. liof. + 3 sir. solv. + 3 contagocce-gocce oculari

GEREF: 1 f. liof. 50 mcg + 1 f. solv.

SAIZEN: 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 f. solv.

T P I SERONO:

1 f. liof. 10 mg + 1 f. solv.
1 f. liof. 25 mg + 1 f. solv.
1 f. liof. 50 mg + 1 f. solv.
1 f. liof. 70 mg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Modifiche apportate:

produttore: il liofilizzato delle succitate specialità medicinali è prodotto e controllato anche dalla società Serono Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Modugno (Bari), via De Blasio; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla succitata società Serono Pharma S.p.a. nel succitato stabilimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 25/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «FRONE» g 5 pomata.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: la specialità medicinale è confezionata dalla società Serono Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Modugno (Bari), via De Blasio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 26/1993 del 28 gennaio 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Farmasister S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2 - codice fiscale n. 00921160198.

Modifica apportata:

modifica della regione sociale da Farmasister S.r.l. a Farmasister S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2 - codice fiscale n. 00921160198.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 27/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «BRIOCOR» 10 fialoidi monodose da 10 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata viene ora prodotta dalla società Farmaceutici Caber S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, fermi restando i controlli sul prodotto finito ed il confezionamento nello stabilimento della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sito in Genova, via Tortona, 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 28/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «BREXIDOL» (piroxicam), nella forma e confezione: 6 fiale di liof. + 6 fiale di solv. per uso i.m.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «BREXIN L» (piroxicam);

numero di codice: 6 fiale di liof. + 6 fiale di solv., codice: 027155035 (in base 10) 0TWQLV (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

I lotti già prodotti recanti i codici in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° settembre 1993.

Provvedimento n. 29/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «CIPROXIN» nelle preparazioni: compresse da 250 mg (10 compresse) e compresse da 500 mg (6 compresse).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 30/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «NIMOTOP» (nimodipina) nella preparazione: compresse da 30 mg (36 compresse).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 31/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «AD-PABYRN» nella forma gocce.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 32/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «GYNODIAN DEPOT» nella preparazione iniettabile - 1 fiala da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) e può essere importata in Italia sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguenti operazioni terminali di confezionamento (inserimento della fiala su apposito supporto e del foglio illustrativo nell'astuccio) nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 33/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «LOSALEN» tintura - flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) - Corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produzione (limitatamente ai controlli quali-quantitativi).

I controlli quali-quantitativi della suddetta specialità medicinale sono ora effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società FARMILA Farmaceutici Milano S.p.a., sita a Settimo Milanese (Milano) - via E. Fermi, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 34/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinali: ACEPLUS, ACEPLUS MITE, AZACTAM 0,5 g I.M., AZACTAM 1 g I.M., AZACTAM 0,5 inf., AZACTAM 1 g inf., CORGARD 80 mg, EPARINA 5000 U/ml, FUNGILIN Sosp. orale, FUNGIZONE I.V., KENACORT 4 mg, KENACORT RETARD, MODITEN DEPOT, MYCOSTATIN SOSP. ORALE, SELECTIN 10 mg, SELECTIN 20 mg, STREPTOMICINA SOLF 1 g.

Titolare A.I.C.: Bristol-Meyers Squibb S.p.a., con sede legale in Roma - Via Paolo di Dono, 73.

Modifica apportata:

produzione (limitatamente ai controlli biologici).

I controlli biologici previsti dalla F.U. (verifica assenza tossicità anormale - pirogeni; saggio per la ricerca di istamina e sostanze ipotensive; saggio biologico dell'insulina) delle specialità sopra elencate sono ora effettuati anche presso lo stabilimento sito in Sermoneta (Latina) - Via del Murillo, km 2,800.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 35/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinali: GUTRON fiale, LIPAROID fiale, MOTILEX fiale, RILATEN fiale, TRINEVRINA B6 fiale, ULCEX fiale, ACEDIUR Mite compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa - Via Trieste, 40.

Modifica apportata:

produzione (limitatamente ai controlli biologici).

I controlli biologici delle suddette specialità medicinali sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. sita in Firenze - Via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 36/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «ASPIRINA» 0,5 masticabile, nelle forme farmaceutiche:

10 compresse 500 mg;

16 compresse 500 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale e ora prodotta anche dalla società Quimica Farmaceutica Bayer S.a. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna), e può essere importata in Italia sia pronta e confezionata, sia allo stato sfuso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 37/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «ORUDIS» supposte.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Kuliscioff, 37.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano).

I controlli continuano ad essere effettuati dalla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a. come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. 38/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «RINO-CLENIL» (beclometasone dipropionato) spray.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - cod. fisc. 01513360345.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti):
la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitan trioleato mg 3; triclorofluorometanomg 6987; diclorodifluorometano mg 7000.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 39/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «OPTIRAY», 160-240-320.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Inc. St. Louis Mo USA, rappresentata in Italia dalla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), Via Giotto, 1 - cod. fisc. 00696360155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della ditta estera titolare: da Mallinckrodt Inc. a Mallinckrodt Medical Inc. St. Louis Mo USA.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Provvedimenti numeri MI 11 - MI 12 - MI 13 - MI 14 - MI 15 - MI 16 - MI 17 - MI 18 - MI 19 - MI 20 - MI 21 - MI 22 - MI 23 del 28 gennaio 1993.

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
AMINOMAL R AMINOMAL	Malesci S.p.a. - Via N. Porpora, 22/24 - Firenze
BRIOFIL	Alfa Wassermann S.p.a. - Contrada S. Emidio - Alanno (Pescara)
BAMIFIX	Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Via Palermo, 26/A Parma
TEFAMIN	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. - Via Civitali, 1 - Milano
AMINOPHILLINE	Delalande Isnardi S.p.a. - Via XXV Aprile, 69
KATASMA	Bruschettini S.r.l. - Via Isonzo, 6 - Genova
PAIDOMAL DIFFUMAL 24	Malesci S.p.a. - Via N. Porpora, 22/24 - Firenze
SLOPHYLLIN	Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. - Via Kuliscioff, 37 - Milano
THEO - 24	Schiapparelli Searle S.r.l. - Corso Belgio, 86 - Torino
SABIDAL SR 270 MG	Zyma S.p.a. - Corso Italia, 13 - Saronno (Varese)
ANSIMAR SCIROPPO ANSIMAR	Istituto Biologico Chemioterapico ABC S.p.a. - Viale Thovez, 26 - Torino

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: asma bronchiale - affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 24, MI 25, MI 26/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «FRENAL». Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., corso Belgio, 86, Torino.

Specialità medicinali «LOMUSPRAY» e «TILADE». Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., viale Castello della Magliana, 38 - Roma.

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: prevenzione delle recidive degli accessi di asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 27/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «LOMUDAL» capsule e aerosol.

Titolare A.I.C.: Fisons Limited Pharmaceutical Division-Longhrborough - Leicestershire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Fisons S.p.a., Roma.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: prevenzione delle recidive degli eccessi di asma bronchiale. Profilassi di manifestazioni di rinite allergica stagionale o perenne.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 28/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «ATEM».

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Via Palermo, Parma.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 29/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «GASTROZEPIN» liofilizzato.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia da Boehringer Ingelheim S.p.a. - Firenze.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: emorragie da erosione ed ulcerazioni del tratto gastro-enterico superiore, sindrome di Zollinger-Ellison, terapia iniziale di gravi forme acute di ulcera duodenale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 30/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «MILD» - «MILD Forte».

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, Monza (Milano).

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: sindromi morbose caratterizzate da iperproduzione di gastrina: gastroduodeniti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 31/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «DICETEL».

Titolare A.I.C.: U.C.M. Unione Chimica Medicamenti S.p.a., via M. Polo, 38, Grugliasco (Torino).

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stati discinetici esofagei; discinesie biliari; colopatie funzionali e colon irritabile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 33/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «INOPAMIL» compresse.

Titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo concernente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: insufficienza cardiaca congestizia - trattamento sostitutivo della dopamina per via venosa (svezzamento) nei pazienti con gravissimo scompenso cardiaco.

Decorrenza del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 34/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale «SCANDINE» compresse.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo concernente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: insufficienza cardiaca congestizia - trattamento sostitutivo della dopamina per via venosa (svezzamento) nei pazienti con gravissimo scompenso cardiaco.

Decorrenza del provvedimento: 1° febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

93A0528

Prezzi di specialità medicinali contenenti principi attivi sostitutivi della ferritina

Con riferimento al comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1993 (pag. 105), si informa che la Commissione consultiva unica del farmaco, prese in esame le specialità medicinali contenenti principi attivi sostitutivi della ferritina, ha osservato che le modifiche di composizione intervenute, realizzate su imposizione del Ministero della sanità per ragioni di tutela della salute pubblica, devono equipararsi a nuove autorizzazioni all'immissione in commercio.

Conseguentemente, i prezzi delle specialità medicinali elencate nel comunicato predetto, disposti con i provvedimenti CIP indicati nello stesso comunicato, si applicheranno a partire dal 1° marzo 1993, come i prezzi delle nuove specialità medicinali deliberati dal Comitato interministeriale prezzi nella stessa seduta del 25 giugno.

93A0530

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale.

Decreto n. RU/3/1993 del 28 gennaio 1993

Specialità medicinale: «ADICAL 12» nella confezione: «FORTE» gocce orali 15 ml - codice: 007846049.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15 - cod. fisc. 00471770016.

Motivo della revoca: specialità medicinale superata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto di revoca: 1° febbraio 1993.

93A0529

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte in Sardegna.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

storia delle dottrine economiche.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0527

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cesena

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 8 e 16 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena.

93A0511

Modificazioni allo statuto del Credito italiano, in Genova

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 13, 15, 17, 26, 37, 38 e 39 dello statuto del Credito italiano, con sede in Genova.

93A0510

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1993, alla Ilva S.p.a., con sede legale in Roma, viale Castro Pretorio, 122, sono trasferite ed intestate:

1) la concessione mineraria perpetua di coltivare ferro su un'area estesa Ha 612.80 in comune di Cogne (Aosta) e denominata «Cogne»;

2) la concessione mineraria perpetua di coltivare ferro e rame su un area estesa Ha 397.45 in comune di Traversella (Torino) e denominata «Traversella»;

3) la concessione mineraria di coltivare ferro ecc. su un'area estesa Ha 227,26 nei comuni di Traversella e Vico Canavese (Torino) e denominata «Fornello di Traversella» con durata ventennale decorrente dal 19 novembre 1972.

93A0512

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria, di revisione e di gestione di aziende

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 12 aprile 1988, con il quale la società «Sarogest fiduciaria S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione, alla sede legale variata in «Margest fiduciaria - Società per azioni», con sede legale in Torino, nonché alla attività limitata alla sola attività fiduciaria.

Con decreto in data 22 dicembre 1992, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Euro-Capital Gest S.r.l.», con sede in Milano, già «Semeco S.p.a.», con il decreto interministeriale 2 ottobre 1973, modificato con successivo decreto interministeriale 20 settembre 1984.

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 21 ottobre 1974 alla «S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione S.p.a.», successivamente trasformatasi in «S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria S.r.l.», è stata revocata su rinuncia della società medesima.

Con decreto interministeriale 22 dicembre 1992, il decreto ministeriale 17 novembre 1973, con il quale la società «Centro per la revisione e gestione aziendale - Ce.R.G.A. S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata anche all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione della società, variata in «Ce.R.G.A. S.r.l.».

93A0516

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 7 ottobre 1992 concernente: «Esclusione di specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 15 ottobre 1992).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti modifiche:

a pag. 14, prima colonna, là dove è scritto:
«IDRO P2 ASCORBICO *EXTRAF.* - MAGGIONI WINTHROP»
leggasi:
«IDRO P2 ASCORBICO - MAGGIONI WINTHROP»

a pag. 18, deve intendersi inclusa la specialità:
«SPASMEX - ROUSSEL PHARMA
6 supposte».

93A0576

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 16 dicembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, in corrispondenza del decreto n. 951/1992 del 12 dicembre 1992, riguardante la specialità medicinale «CONDROFER», dove è scritto: «I controlli continuano ad essere effettuati dalla società A.I.C. nello stabilimento sito in *Milano*, via G. R. Carli, 2.», leggasi: «I controlli continuano ad essere effettuati dalla società A.I.C. nello stabilimento sito in *Pianezza (Torino), via Praglia, 15.*».

93A0577

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, in corrispondenza del decreto n. 1001/1992 del 31 dicembre 1992, riguardante la specialità medicinale «PRAMISTAR», dove è scritto: «La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° *ottobre* 1993 ...», leggasi: «La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° *marzo* 1993 ...».

93A0578

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 19 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992).

All'art. 89 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto *a)*, dove è scritto: «*a)* archivistici *e* librari», leggasi: «*a)* archivistici *o* librari»; inoltre, in corrispondenza del punto *c)*, dove è scritto: «*c)* mobili *e* artistici», si legga: «*c)* mobili *o* artistici».

Alla pag. 15, seconda colonna, del medesimo decreto, in corrispondenza del punto *b)*, dove è scritto: «*b)* Area della preistoria e protostoria», si legga: «*b)* Area della preistoria e *della* protostoria».

93A0514

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 16 dicembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 52, in corrispondenza del decreto n. 968/1992 del 12 dicembre 1992, riguardante la specialità medicinale «FUROIC», devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella parte concernente le confezioni, dove è scritto: «1) 5 fiale liofilizzate mg 15 + *15* fiale ml 3 solvente;», leggasi: «1) 5 fiale liofilizzate mg.15 + *5* fiale ml 3 solvente;»;

nella parte concernente la composizione del flacone di liofilizzato, dove è scritto: «; p-idrossibenzoato 1,00 mg;», leggasi: «; *metile*-p-idrossibenzoato 1,00 mg;».

93A0579

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, in corrispondenza del decreto n. 994/1992 del 31 dicembre 1992, riguardante la specialità medicinale «TILARIN», dove è scritto: «Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto *non* è subordinata ...», leggasi: «Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata ...».

93A0580

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300